SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 686)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARIOSTO, ROCCAMONTE, SCHIETROMA, BUZIO, OCCHIPINTI e RIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1977

Riforma dell'ordinamento universitario

ONOREVOLI SENATORI. — Intendiamo dare il nostro contributo all'annoso problema dell'Università italiana attraverso una improcrastinabile approvazione della riforma, resa ormai non solo necessaria ma urgentissima.

Infatti, la situazione di estrema tensione in cui la maggior parte degli atenei italiani si trova fa sperare in una rapida approvazione ed in una altrettanto celere applicazione di questa riforma. Siamo consapevoli che la molteplicità dei problemi da risolvere e i differenti giudizi che le forze politiche esprimono in merito a sostanziali e determinanti aspetti della riforma fanno prevedere tempi piuttosto lunghi; anche per riparare lunghi ritardi e imperdonabili carenze, pensiamo che questo sia uno dei casi in cui la sollecitudine deve essere presente in tutte le forze politiche preposte a discutere il progetto di riforma.

Prima di approfondire i dettagli della riforma universitaria occorre inquadrarne il valore politico; riformare alcuni aspetti della realtà universitaria sia pure determinanti quali i dipartimenti, lo stato giuridico dei docenti, il tempo pieno, la incompatibilità, il collegamento tra ricerca e didattica, non avrebbe senso se prima non fossero chiariti i contorni in cui l'Università deve essere inquadrata e quale ruolo ad essa si vuole attribuire.

Pertanto, come prima cosa si deve definire una volta per tutte il nesso tra scuola media superiore e Università; siamo convinti infatti che non si può fare una buona riforma universitaria se non si fa anche una buona e urgente riforma per la scuola secondaria. Sembra che questo concetto, per molti anni rifiutato da alcune delle forze politiche, sia stato oggi recepito da tutti; infatti non crediamo sia un caso che contempora-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

neamente alla riforma degli Atenei, è oggi al centro del dibattito anche la riforma della scuola media superiore (anche qui il PSDI ha presentato la propria proposta di legge) se non addirittura dell'intero ordinamento scolastico. In questa ottica si può effettivamente individuare il valore politico della riforma universitaria.

La scuola come struttura portante della società è destinata ad operare in essa in due sensi: anzitutto in quello di rinnovare e trasmettere valori, idee, metodi di ragionamento e di ricerca; in secondo tempo riproduce nel suo stesso seno il processo dialettico della società, educa a certi tipi di rapporti umani e sociali secondo le istanze di progresso proprie dei giovani. Di qui la necessità che, se una società in un dato momento storico vuole darsi un assetto in cui siano realizzati i princìpi democratici della partecipazione e del decentramento, se vuole che la politica non sia il modo e l'attività mediante i quali oligarchie di potere manipolano le masse, ma che la politica stessa provenga a titolo originario dalle masse, la società deve dare a tutta la scuola una struttura adeguata, ponendo all'inizio di ogni riforma la volontà chiara e ferma di realizzare attraverso la scuola questi princìpi politici nel tessuto sociale.

Senza una profonda fede ed una grande chiarezza in questa visione politica non ci può essere riforma della scuola in generale e riforma dell'Università in particolare.

È per questo che all'inizio di ogni discorso sulla riforma universitaria bisogna collocare in posizione-chiave una nuova concezione dell'Università, tale da offrire una linea coerente di soluzione a tutti i problemi applicativi che si pongono in sede di riforma, grandi o piccoli che siano.

In sintesi diremo che questa nuova concezione emerge e si delinea quando si passa dal concepire l'Università, come sinora è stato quale un corpo tecnocratico, al concepire l'Università stessa come un vero e proprio corpo politico e sociale.

Più analiticamente diremo che la nuova idea forza che deve animare la riforma è quella di considerare l'Università non più come un puro e semplice centro di insegnamento di nozioni, di metodi scientifici, di tecniche o di pura e astratta ricerca scientifica e tecnica (che pure deve essere riportata nell'Università come centro primario di essa) ma come una vera e propria « società intermedia », cioè come una di quelle formazioni sociali, previste nell'articolo 2 della Costituzione repubblicana, come parti originarie e costitutive del tessuto sociale del nostro Paese nelle quali la persona umana trova strumenti validissimi di espressione e di sviluppo. L'Università è pertanto un elemento integrante e insostituibile della struttura policentrica e articolata della nostra società, cioè di quella società pluralistica e democratica che è disegnata nella Costituzione.

Fatta questa premessa, che riteniamo fondamentale perchè indica la strada maestra in cui ci si deve muovere, passiamo brevemente in rassegna quelli che, secondo il nostro avviso, sono gli aspetti più qualificanti del progetto di riforma che proponiamo.

La nuova struttura dei dipartimenti sostituisce le tradizionali facoltà. I dipartimenti devono organizzare e coordinare una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento; saranno costituiti ciascuno da gruppi di discipline affini e dovranno organizzare l'attività di studio e di ricerca per il dottorato di ricerca. Ai dipartimenti, di intesa con il Consiglio di ateneo, spetterà di stabilire i programmi di insegnamento delle varie discipline comprese nei piani di studio, facendo riferimento ai singoli corsi di laurea.

Ruolo unico del docente. La nuova legge prevede la progressiva scomparsa dei vari livelli attualmente esistenti nel corpo insegnante delle Università e in particolare dei professori incaricati e degli assistenti. Al loro posto compare la figura del docente di ruolo, cui si accede mediante concorso aperto anche ai cittadini stranieri, mentre la distinzione in fasce può essere concepita soltanto come momento di sviluppo di carriera e problema di retribuzione, in quanto, se si eccettua il periodo transitorio, il professore associato è chiamato dai dipartimenti fra i giovani studiosi che abbiano

ottenuto il dottorato di ricerca, qualifica soltanto accademica.

A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, la libertà di studio, di metodologia e di didattica; inoltre gli è assicurata la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi necessari.

Il docente universitario sarà tenuto, a sua volta, ad osservare il « tempo pieno » assicurando la sua presenza nell'Università per le attività di ricerca e di studio, gli incontri individuali con gli studenti, l'accertamento della loro preparazione o la partecipazione agli organi collegiali dell'Università.

Discende da quanto sopra che il docente universitario non potrà essere iscritto negli albi professionali nè esercitare attività industriali e commerciali, assumere impieghi o svolgere consulenze presso privati o enti pubblici o rivestire funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fini di lucro. È bene chiarire che questa apparente rigidità nei confronti dei docenti è necessaria per dare credito professionale a questa determinante figura e per evitare il ripetersi di una prassi attualmente in uso, secondo la quale molti docenti universitari interpretano la docenza non come la loro primaria attività, ma soltanto come un'attività collaterale.

Un altro aspetto qualificante, sempre in merito ai docenti, è quello della incompatibilità con cariche elettive e, comunque, di rilevanza politica.

Altre strutture portanti della riforma universitaria sono l'attuazione di una organizzazione democratica della collaborazione scientifica e della gestione amministrativa, cui sono chiamate a partecipare responsabilmente tutte le componenti della realtà universitaria; l'istituzione di un Consiglio nazionale universitario, quale organo di attuazione e di garanzia dell'autonomia universitaria, e di un rigido rapporto di programmazione universitaria nella incentivazione del ruolo dell'Università nel campo della ricerca scientifica, nell'approvazione di norme transitorie eque ed oggettive che diano certezza di diritto e pieno riconoscimento a tutte le componenti universitarie e garanzia circa l'attuazione e la gestione della riforma universitaria; l'introduzione di tre livelli di titoli: diploma, laurea, dottorato di ricerca, concepito quest'ultimo come titolo di accesso alla carriera universitaria e soltanto ad essa.

Tale articolazione è motivata dalla necessità di sopperire alla deprofessionalizzazione attuale del diploma rilasciato da certi indirizzi della scuola superiore mediante un titolo di studio superiore che consenta una maggiore specializzazione professionale, senza essere la tradizionale laurea. Ciò risponde ad esigenze dell'industria, dell'agricoltura e del settore terziario che sentono il bisogno di specialisti non laureati.

Per quanto attiene il dottorato di ricerca, invece, la sua introduzione è determinata dalla opportunità di introdurre un elemento di concorrenzialità, giacchè ai fini scientifici è giusto debba emergere una differenziazione tra le Università scientificamente preminenti e quelle più propriamente adatte alla preparazione all'attività professionale ed alla formazione culturale ad essa indispensabile.

Un altro aspetto che riteniamo fondamentale della riforma è la sostanziale affermazione del diritto allo studio in modo da favorire l'accesso all'Università dei figli delle famiglie meno abbienti.

A tale scopo è bene dire che siamo contrari alla proposta, che da alcune parti viene avanzata, sulla introduzione del numero chiuso nelle Università.

Non si combatte la crisi occupazionale dei giovani chiudendo loro le porte degli atenei; si debbono viceversa aprire altre strade, parimenti qualificate, che consentano ai giovani scelte diverse da quelle della laurea; in tal senso guardiamo con interesse quelle proposte di riforma dell'ordinamento del sistema scolastico che prevedono l'instituzione da parte delle regioni, di corsi professionali ai quali si possa accedere dopo aver frequentato la scuola dell'obbligo. Questa iniziativa, con altre quali quella della rivalutazione del lavoro manuale, porteranno automaticamete ad uno « sfoltimento » degli Atenei, senza che le forze politiche abbiano dovuto prendere provvedi-

menti selettivi impopolari e, quel che più conta, ingiusti.

È in questa ottica che abbiamo previsto la istituzione di servizi di orientamento che consentano in base ad una programmazione di indirizzare la formazione delle risorse umane verso finalità omogenee al modello generale di sviluppo, in rapporto alla programmazione.

In sostanza si tratta per la scuola, di rompere una secolare tradizione che prevede soltanto sbocchi di tipo impiegatizio, ed indirizzare invece la formazione verso un generale e consistente elevamento culturale da conseguire entro il periodo dell'obbligo, che permetta poi un proficuo inserimento nell'attività produttiva alla maggior parte dei giovani.

Evidentemente perchè possa avere successo una siffatta programmazione è necessario un collegamento stretto tra scuola e mondo del lavoro, considerando la scuola come uno strumento formativo flessibile in modo da essere in grado di recepire continuamente le mutevoli istanze che dal mercato del lavoro vengono a seguito dei frequenti cambiamenti tecnologici ed organizzativi che il processo evolutivo comporta. Alla conclusione degli studi vi è la garanzia dell'esame di Stato: non condividiamo l'opinione di chi sostiene il superamento del valore legale del titolo di studio. Riteniamo che i titoli di studio non hanno valore legale là dove le Università sono organizzate sul piano privatistico e si pongono comunque su un piano diverso dal nostro nei confronti della comunità nazionale. Il problema, cioè, della mancanza di valore legale delle lauree ha un senso in quei Paesi — prevalentemente quelli di tradizione ed espressione anglosassone — nei quali l'Università è organizzata su basi private e non pubbliche, e si regge su un aperto regime di concorrenza reciproca e di assoluta libertà di organizzazione, di gestione e di indirizzo.

Il nostro progetto intende dare un contributo particolare alla soluzione del problema dello stato giuridico del personale docente, soprattutto per quanto concerne la fase transitoria relativa al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Sarebbe ingenuo nascondersi il fatto che causa prima dei ritardi della riforma universitaria è stato il non aver saputo o voluto affrontare con chiarezza, tempestività e coraggio la realtà del precariato, la quale, ampliatasi sotto la spinta delle crescenti esigenze di una Università di massa, è diventata ulteriormente difficile e disarticolata a seguito di una mancata e conseguente attività legislativa dopo l'approvazione dei cosiddetti « provvedimenti urgenti ». Giova ricordare l'insufficiente indizione di concorsi a cattedre: a parte l'inadempienza, per cui non sono stati messi a concorso oltre due terzi dei posti previsti, il fenomeno più allarmante è stato quello di aver messo in moto e quindi avallato un metodo concorsuale che, come nel passato, si è fatto caratterizzare dai tradizionali vizi del clientelismo, della discriminazione, dell'arbitrio.

Va premesso che la materia è tale da non consentire forse soluzioni del tutto appaganti; ciò tuttavia non deve impedire che venga compiuto uno sforzo realistico per collocare equamente nel nuovo ordinamento categorie di personale docente che opera — a pieno titolo e con piena responsabilità — nell'Università italiana.

Sembra inevitabile (anche a seguito del noto accordo tra Ministero della pubblica istruzione e Sindacati) l'articolazione del ruolo unico del docente universitario nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati: pertanto, in sede di norme transitorie, devono essere individuate soluzioni differenziate per le diverse categorie del personale docente. Sarebbe iniqua una soluzione per cui docenti impegnati nell'Università a diverso titolo e con diversi livelli di responsabilità fossero destinati a un unico sbocco.

Il progetto di legge, tenendo conto della realtà estremamente composita del docentato, prevede l'inquadramento in ruolo di alcune categorie di docenti dai profili culturali e professionali fortemente qualificati. In coerenza con l'indirizzo complessivo della normativa indicata si colloca la proposta di riservare nei concorsi a professore

ordinario il 50 per cento dei posti ai professori associati e nella situazione transitoria il 70 per cento dei posti ai professori incaricati stabilizzati e agli assistenti di ruolo divenuti associati.

Abbiamo tracciato un quadro schematico dei problemi più seri che si devono risolvere; siamo infatti convinti che la riforma dell'Università, come quella della scuola secondaria superiore, non sia più procrastinabile. Si rende quindi necessaria l'apertura di un discorso nuovo al quale devono essere interessati i partiti in primo luogo e tutte le componenti della realtà universitaria, in particolare docenti e studenti, si tratta cioè di passare dalla attuale fase, per molti aspetti deludente e critica, a quella necessariamente costruttiva del colloquio, della collaborazione, della partecipazione, alla creazione ed alla gestione, cioè, di una realtà che in ogni caso dovrà essere assai diversa da quella attuale che, dunque, andrà organizzata su nuove e più rispondenti basi.

Si sono determinate le condizioni per la rapida approvazione di una legge di riforma universitaria e della urgente riforma della scuola secondaria superiore; le forze politiche devono scrivere il problema della scuola e dell'Università molto in alto nella loro agenda se si vuole evitare di mancare ancora una volta ad un appuntamento fondamentale per il futuro della nostra società. Ecco perchè, onorevoli colleghi, raccomandiamo la rapida approvazione del testo di legge che di seguito proponiamo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità, funzioni, autonomia delle Università*)

Le Università sono istituzioni di alta cultura, dotate di personalità giuridica.

Ogni Università costituisce una comunità di docenti e di studenti. Alle sue attività partecipa nelle forme previste dalla legge il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.

Le Università elaborano e trasmettono criticamente le conoscenze scientifiche, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando la preparazione culturale e professionale degli studenti, nonchè la formazione dei docenti. Concorrono, mediante il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del Paese, promuovendo forme di collaborazione con i centri anche stranieri di cultura e di ricerca, con le regioni, le province, i comuni e con le forze sociali e produttive del territorio. Sono centri di educazione permanente.

Le Università realizzano democraticamente, secondo le modalità previste dalla presente legge, la propria autonomia scientifica, didattica e amministrativa e assicurano il soddisfacimento delle esigenze della comunità universitaria, nonchè la libertà individuale di ricerca, di studio e di insegnamento.

Art. 2.

(*Denominazione e sede delle Università*)

La denominazione di « Università degli studi » e quella di « Istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle Università statali o da quelle non statali, previste al successivo articolo 6, che rilasciano titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono.

Art. 3.

(*Università e ricerca scientifica*)

L'Università è il centro primario della ricerca scientifica.

La legge regola i rapporti tra Università ed istituti extra universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e tra Università ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca.

Art. 4.

(*Programmazione di nuove sedi universitarie*)

Le nuove Università sono istituite o riconosciute con legge presentata dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario e secondo le osservazioni in merito formulate dalla regione interessata e dalle Università esistenti nel territorio di essa, sulla base delle previsioni di un apposito piano di sviluppo universitario nonchè delle indicazioni del CIPE. Esse sono articolate in non meno di cinque corsi di laurea.

Ogni Università organizza l'attività scientifica e didattica in una unica sede, dove funzionano i dipartimenti e i corsi di laurea che la costituiscono.

È fatto divieto alle Università di organizzare dipartimenti o corsi di laurea fuori della propria sede, nonchè di sdoppiare singoli corsi, o comunque far svolgere propri insegnamenti, al di fuori della sede universitaria.

Per ogni nuova Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale universitario, è nominato un Comitato tecnico-amministrativo costituito da cinque membri, per le attività di prima istituzione e di insediamento territoriale, indicati in un numero doppio di candidati rispettivamente, per un componente, dalla regione interessata, per due componenti, dalle Università esistenti

nella regione, per due componenti, dal Consiglio nazionale universitario.

Per ogni dipartimento o corso di laurea, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, è nominato un comitato ordinatore costituito da tre membri, con il compito di provvedere, secondo le modalità previste dalla legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente nonchè all'avvio dell'attività didattica, che dovrà avere inizio non prima che siano trascorsi tre mesi dalla nomina del comitato.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più comitati tecnico-amministrativi o ordinatori nè può essere chiamato a far parte di altro consimile comitato durante il successivo quinquennio.

I membri dei comitati tecnico-amministrativi delle Università e dei comitati ordinatori costituiscono provvisoriamente il Consiglio di ateneo e ne esercitano le funzioni, compresa quella di deliberare in ordine allo statuto dell'Università.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento della nuova Università diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore. Il comitato ordinatore decade dopo che abbiano preso servizio i primi tre docenti e viene sostituito dal Consiglio di dipartimento costituito in base alle norme vigenti, in quanto applicabili.

Entro un anno il Consiglio di ateneo provvisorio deve provvedere alla indizione delle elezioni per la costituzione del Consiglio di ateneo secondo le norme vigenti.

I membri del comitato tecnico-amministrativo decadono entro due anni dalla nomina e comunque nel momento della costituzione del Consiglio di ateneo.

Art. 5.

(*Statuto*)

Ogni Università ha un proprio statuto.

Lo statuto, sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale universitario, deter-

mina i dipartimenti in cui si articola l'ateneo, i titoli che possono essere da esso rilasciati, i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ogni corso di laurea o di diploma e gli organismi interdipartimentali a tal fine costituiti, le altre strutture didattiche, di ricerca e di formazione professionale, le norme generali per il loro funzionamento, le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, i criteri di connessione fra più dipartimenti allo scopo di promuovere iniziative interdisciplinari, le norme che assicurano la pubblicità degli atti e dell'attività scientifica dell'ateneo e dei dipartimenti.

Lo statuto è deliberato, con la maggioranza dei suoi componenti, dal Consiglio di ateneo ed entra in vigore con decreto del Rettore, che è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

(*Università libere*)

L'autonomia delle Università libere è determinata dai rispettivi statuti.

Gli statuti delle Università libere che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, affinchè le strutture universitarie non siano in contrasto coi princìpi informatori della legge stessa.

Art. 7.

(*Ordinamento didattico*)

Le Università rilasciano i seguenti titoli: *a*) diploma universitario; *b*) diploma di laurea; *c*) dottorato di ricerca.

La durata dei corsi per il conseguimento dei diplomi universitari non può essere inferiore a due anni; quella dei corsi per il conseguimento delle lauree non può essere inferiore a quattro anni. La durata degli studi e delle ricerche per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni.

L'ordinamento e la durata degli studi dei singoli corsi di diploma e di laurea, la deter-

minazione degli insegnamenti da inserire obbligatoriamente nei piani di studio individuali ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio professionale, nonchè le condizioni per l'accesso ai corsi stessi, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

L'ordinamento degli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, da attuare presso il dipartimento, è stabilito dallo statuto delle Università.

I corsi seguiti per il conseguimento del diploma universitario sono validi agli effetti del conseguimento successivo del diploma di laurea, se coerenti con l'indirizzo degli studi perseguito.

Art. 8.

(*Disciplina degli studi e corsi di orientamento*)

L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo; i corsi annuali sono divisi in tre periodi bimestrali, dal 16 ottobre al 15 dicembre, dal 15 gennaio al 15 marzo, dal 15 aprile al 15 giugno. Nel mese successivo a ciascun bimestre e nel periodo tra il 15 settembre e il 15 ottobre hanno luogo gli esami di profitto e di laurea.

Lo sdoppiamento dei corsi ufficiali ai quali siano regolarmente iscritti più di duecento studenti è obbligatorio.

L'Università organizza per gli studenti di prima immatricolazione corsi di orientamento tesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di studio ai fini della sperimentazione dei dati attitudinali rispetto agli indirizzi prescelti e dell'acquisizione di conoscenze fondamentali dei corsi di laurea attuati presso ciascuna Università.

Ogni Università, in collaborazione con le regioni, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e con gli ordini professionali, istituisce un servizio di orientamento per fornire agli studenti indicazioni, ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali e produttive.

Le iscrizioni alle Università sono accettate dal 20 agosto al 15 settembre.

La distinzione tra materie fondamentali e complementari è soppressa.

Le modalità relative all'approvazione dei piani di studio, secondo la legislazione vigente e alla valutazione della preparazione dello studente sono demandate dai Consigli di dipartimento ai Consigli di corsi di laurea.

I metodi di insegnamento e di valutazione del profitto appartengono alla libertà didattica di ogni docente e non possono essere oggetto di censura.

Il giudizio negli esami è sempre emesso a seguito di prova individuale, pur essendo valutati ai fini della formulazione di tale giudizio, i risultati relativi ad attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo.

Art. 9.

(*Accesso all'Università*)

Possono iscriversi ad uno dei corsi di laurea o di diploma istituiti presso l'Università prescelta:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano carattere coerente con gli indirizzi di studio prescelti;

b) coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma di cui alla precedente lettera *a*), previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari. Tale accertamento, avente valore di esame di Stato, viene effettuato presso il corso cui gli interessati intendono iscriversi.

I criteri generali della compatibilià tra diplomi di istruzione secondaria e indirizzi di studio universitari nonchè dell'accertamento di cui al punto *b*) del precedente comma sono stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Nello stesso regolamento sono indicate le norme relative alla organizzazione dei corsi destinati ad integrare la preparazione specifica di coloro che si siano iscritti al-

l'Università in corsi di laurea non coerenti con il carattere della maturità conseguita.

Art. 10.

(*Dipartimenti*)

Il dipartimento è la struttura fondamentale dell'Università. Organizza e coordina una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento, costituiti ciascuno da gruppi di discipline affini, aventi finalità o caratteristiche comuni; organizza le attività di studio e di ricerca per il dottorato di ricerca, concorre, nei modi previsti dallo statuto, a stabilire i programmi di insegnamento delle discipline compresi nei piani di studio; attribuisce al personale docente le funzioni di insegnamento; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

Il dipartimento, d'intesa con il Consiglio di ateneo, organizza corsi universitari e post-universitari di preparazione, di specializzazione, di orientamento e di aggiornamento professionale; i relativi attestati vengono rilasciati dall'Università. Esso è altresì centro di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini, e assume a tal fine le opportune iniziative.

I dipartimenti previsti dallo statuto si attengono di regola ai tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario. In caso di difformità, è necessario che il Consiglio nazionale universitario riconosca la validità delle ragioni scientifiche e didattiche che la motivano.

Ciascun dipartimento deve avere una sede propria.

A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano affini alle proprie ricerche. Il passaggio è disposto con decreto del Rettore, previo parere favorevole del dipartimento nel qua-

le il docente chiede di essere trasferito. Qualora il singolo docente ritenga di non disporre delle garanzie relative alla propria libertà di insegnamento e di ricerca, può ricorrere al Consiglio di ateneo.

Il dipartimento dispone di laboratori e servizi scientifici che, ai soli fini di attività di ricerca, possono anche essere localizzati fuori sede.

Esso può stabilire piani di ricerca, o organizzare centri di studi o laboratori, in comune con altri dipartimenti della stessa o di altre Università italiane o straniere, o con il Consiglio nazionale delle ricerche, o con altre istituzioni scientifiche; esso predispone in tal caso gli opportuni strumenti organizzativi, anche promuovendo convenzioni tra le Università e gli enti interessati.

Art. 11.

(*Gestione e personale docente e non docente*)

Il dipartimento determina autonomamente l'erogazione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università. I locali e le attrezzature di cui dispone sono comuni ai vari insegnamenti.

Il dipartimento provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alla determinazione del settore di ricerca ai fini dei concorsi per i posti di ruolo di docente universitario, alla chiamata dei docenti, all'associazione degli studiosi, alle richieste di assegnazione del personale non docente.

La Giunta di ateneo ripartisce, secondo le esigenze rispettive, i posti di personale non docente fra i servizi centrali dell'Università e i singoli dipartimenti, e provvede alle relative assegnazioni.

Art. 12.

(*Regolamento interno del dipartimento*)

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal Consiglio del dipartimento stesso ed emanato dal Rettore.

Art. 13.

(*Istituzione di corsi di laurea e di diploma*)

Il Consiglio di ateneo, sentito, dove esiste, il Consiglio regionale universitario, in collaborazione con la regione, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e con gli ordini professionali, ogni cinque anni costituisce delle Commissioni paritetiche che hanno il compito di verificare la attualità dei corsi di laurea esistenti nell'ambito della programmazione regionale e nel contesto più ampio della programmazione nazionale ed eventualmente di studiare ipotesi alternative di nuovi corsi da istituire.

Le proposte per l'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma sono previamente sottoposte all'esame del Consiglio nazionale universitario, che indica le condizioni necessarie per l'accertamento di compatibilità con le esigenze della programmazione e ratificate con legge proposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 14.

(*Corsi di formazione pedagogica e didattica e corsi di preparazione ed orientamento professionale*)

Le università organizzano corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico, per i laureati che intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario di primo e secondo grado.

La preparazione dei corsi di cui al comma precedente è di competenza del dipartimento attinente alle scienze educative in accordo con gli altri dipartimenti interessati.

I predetti corsi si concludono con una prova di accertamento che ha valore di esame di Stato di abilitazione professionale.

Con apposito regolamento sono determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento, nonchè le prove culturali e professionali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira.

In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le Università organizzano corsi

di preparazione e di orientamento professionale, che possano essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre un anno.

Per i piani di studio dei corsi universitari di cui al comma precedente, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi debbono essere obbligatoriamente compresi.

Art. 15.

(*Dottorato di ricerca*)

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli statuti, da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un triennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, eguali od affini, di altre Università, scelti per sorteggio.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Il Consiglio nazionale universitario accerta preventivamente l'esistenza, presso i dipartimenti, di attrezzature e di personale docente idonei a garantire lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca.

Coloro che abbiano superato le prove previste per il conseguimento del dottorato di ricerca, dopo il rilascio del relativo decreto rettorale, sono iscritti per un quinquennio in un elenco a carattere nazionale depositato presso il Consiglio nazionale universitario e presso il Ministero della pubblica istruzione a disposizione per i singoli dipartimenti per l'eventuale chiamata a svolgere funzione di docente associato.

All'inizio di ciascun anno accademico il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, sulla base delle proposte pervenute dai Consigli di ateneo delle Università, secondo le richieste presentate dai Consigli di dipartimento, assegna a ciascun dipartimento i contingenti dei posti di docente associato, che per ciascun anno accademico sono fissati in duemila.

Ciascun dipartimento può effettuare le chiamate per la nomina dei professori associati sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche in rapporto al numero degli studenti iscritti, nell'ambito dell'organico previsto per ciascun anno accademico dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 16.

(*Ammissione al dottorato di ricerca*)

Sono ammessi alle attività di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca i laureati da non oltre cinque anni che superino apposito concorso consistente in almeno una prova scritta ed un colloquio indetto con provvedimento del rettore su richiesta del dipartimento interessato, secondo le modalità stabilite dal rispettivo statuto, nei limiti dei posti attribuiti al dipartimento stesso ai sensi del successivo comma.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Consigli di ateneo e su parere conforme del Consiglio nazionale universitario sono stabiliti i contingenti dei posti da ripartire tra i dipartimenti in ciascun anno accademico, tenendo conto del numero degli studenti iscritti per ciascuna Università, del numero dei laureati di ciascuna Università per ogni settore dipartimentale e in relazione ad un piano nazionale di programmazione predisposto dal Ministero della pubblica istruzione in relazione alle possibilità di indicare sbocchi di carriera e possibilità di assorbimento sul piano del mercato del lavoro.

Art. 17.

(*Assegni di ricerca*)

Ai vincitori del concorso di cui al precedente articolo spetta, a carico del bilancio dello Stato, un assegno individuale ed indivisibile. La corresponsione è effettuata in rate mensili di uguale ammontare.

A coloro che conseguono il dottorato di ricerca l'assegno può essere confermato, su motivata deliberazione del Consiglio di dipartimento, per un biennio, e, comunque, non oltre la chiamata presso un dipartimento in qualità di docente associato o l'inquadramento come professore ordinario.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo e coloro ai quali sia stato prorogato l'assegno ai sensi del secondo comma del presente articolo sono obbligatoriamente soggetti con spesa a carico dello Stato all'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione di malattia, per sè ed i familiari a carico ed hanno diritto alle aggiunte di famiglia, nonchè, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'Università, con i criteri di ripartizione dei rispettivi oneri osservati per il personale non di ruolo dello Stato.

Sono abrogate tutte le norme che consentono rapporti precari di lavoro con la Università a qualsiasi titolo previsti e con qualsiasi denominazione.

Art. 18.

(*Funzioni degli iscritti ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca*)

Gli iscritti al dottorato di ricerca svolgono attività di studio e di ricerca ai fini della loro preparazione scientifica e formazione all'insegnamento. Esclusivamente ai fini suddetti collaborano con i docenti alla organizzazione di seminari ed alle esercitazioni degli studenti dei corsi di laurea e di diploma. Gli iscritti a dipartimenti clinici collaborano anche a funzioni di assistenza e cura. Essi non possono sostituire i docen-

ti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Il Consiglio di dipartimento stabilisce i modi di adempimento dei compiti loro assegnati.

Compatibilmente con l'espletamento delle predette attività possono essere autorizzati dal Consiglio di dipartimento all'esercizio di libere attività professionali.

Art. 19.
(*Ruolo unico dei docenti*)

È istituito il ruolo unico dei docenti universitari che si articola nelle due fasce di professore ordinario e di professore associato.

Alla fascia di professore ordinario si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare in condizioni di uguaglianza i cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e gli stranieri.

Almeno la metà dei posti annualmente messi a concorso per la fascia di professore ordinario è riservata ai docenti associati che abbiano ottenuto la valutazione positiva ai sensi dell'articolo 23.

Alla fascia di docente associato si accede mediante chiamata da parte dei singoli dipartimenti, sulla base dei posti a ciascuno di essi assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione all'inizio di ogni anno accademico, fra coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca e siano iscritti nell'elenco nazionale appositamente stabilito dalla presente legge.

Al docente di ruolo è garantita nello svolgimento delle funzioni, anche se programmate sul piano della ricerca nell'ambito del dipartimento o coordinate sul piano didattico dal Consiglio del corso di laurea, piena ed intera libertà scientifica e didattica; ed è altresì assicurata la disponibilità dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Il singolo docente di ruolo che ritenga che non siano realizzate le previste garanzie nell'ambito del dipartimento può ricorrere in prima istanza ad una commissione di 3 membri estratti a sorte tra tutti i docenti di ruolo che fanno parte del Consiglio di ateneo, e in seconda istanza al Consiglio nazionale delle università.

Il docente di ruolo non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

I posti di organico del ruolo dei docenti universitari sono fissati, a partire dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, in numero di duemila unità per la qualifica di professore ordinario e per la posizione di professore associato.

La ripartizione dei posti in organico tra le Università è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obiettivi determinati dal Consiglio nazionale delle università, con riguardo sia alle esigenze scientifiche dei diversi tipi di dipartimento, sia alle esigenze didattiche dei diversi tipi di corso di laurea e al prevedibile sviluppo della popolazione studentesca.

Art. 20.

(*Doveri accademici*)

Il docente di ruolo svolge la propria attività a tempo pieno e durante il periodo di svolgimento del corso di insegnamento è tenuto ad essere presente nell'Università per le attività didattiche, gli incontri con gli studenti e per ogni altra attività connessa, con la sua posizione e qualità di docente. Egli è inoltre tenuto ad essere presente per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea e per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

I Consigli di dipartimento stabiliscono norme generali che garantiscano la presenza dei docenti per incontri con gli studenti e altre attività universitarie, nonchè il numero minimo di ore, distribuite in non meno di quattro giorni settimanali da dedicare all'attività didattica.

L'orario delle lezioni, dei seminari, delle esercitazioni e degli incontri con gli studenti deve essere reso pubblico mediante affissione nella sede del rettorato, dei dipartimenti e dei corsi di laurea.

Il docente di ruolo deve risiedere nella regione dove ha sede l'Università.

Il docente di ruolo non può esercitare attività industriali o di commercio, in no-

me proprio o altrui, nè attività professionale privata nè assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fini di lucro. È ammessa la direzione di collane editoriali e di periodici a carattere scientifico e culturale.

Le Università comunicano annualmente agli ordini professionali l'elenco dei docenti di ruolo; gli ordini provvedono alla cancellazione di tali docenti dagli albi ordinari e al loro inserimento in albi speciali validi ai soli fini dell'espletamento delle attività degli istituti o cliniche universitarie, secondo le norme e le modalità previste dalla legge ospedaliera.

Il docente di ruolo può essere chiamato ad esercitare per un tempo determinato le funzioni di consigliere di Corte d'appello, della Corte di cassazione, della Corte dei conti o del Consiglio di Stato oppure quelle di avvocato dello Stato oppure quelle di avvocato e procuratore di gratuito patrocinio.

Il docente di ruolo non può impartire altri insegnamenti comunque retribuiti nella Università cui appartiene nè in altre Università statali o libere, nè svolgere altra attività di insegnamento o di ricerca presso enti pubblici od organizzazioni private.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnameno presso un'accademia militare, una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata dalla pubblica amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio di dipartimento avente efficacia annuale, non rinnovabile più di una volta nell'ambito di un triennio in esecuzione di disposizioni a carattere generale adottate dal Consiglio di ateneo, intese ad assicurare l'adempimento dei compiti essenziali della Università stessa, il docente di ruolo che ne faccia richiesta può essere autorizzato all'esercizio, presso enti pubblici, di attività applicative, di consulenza e professionali connesse con l'in-

segnamento impartito e che siano compatibili con la piena osservanza dei doteri accademici; il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dal docente devono essere versati all'amministrazione del dipartimento.

Al docente di ruolo, dopo sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere, nel corso di un unico anno accademico, uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi, presso un altro istituto scientifico italiano o straniero.

Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale universitario.

A partire da tre anni dalla data di decorrenza della presente legge, il docente già in servizio che non si sia impegnato a seguire il tempo pieno non può far parte di organi di governo dell'Università nè di Commissioni di concorso.

I docenti di cui al precedente comma devono assicurare la propria presenza nell'Università per almeno 15 ore settimanali, distribuite in non meno di 4 giorni, per le attività di studio, di ricerca e didattiche, comuni e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative; egli è inoltre tenuto ad essere presente per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea.

I predetti docenti non possono avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, nè partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età.

Per inosservanza del dovere di cui al presente articolo e di tutti i doveri previsti dal testo unico delle leggi universitarie approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, il docente è giudicato da una commissione di 5 membri nominata nel suo seno all'inizio di ogni triennio dal Consiglio di amministrazione. La commissione può irrogare le sanzioni disciplinari, a seconda della gravità delle infrazioni accertate, in contraddittorio con l'interessato, della censura e della

sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministero della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere della Corte di disciplina di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Art. 21.

(*Incompatibilità*)

Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica e dell'ufficio i professori di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale, del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ovvero a ricoprire la carica di presidente di Consiglio o di Giunta regionale o di assessore regionale, di presidente di amministrazione provinciale o assessore di provincia con popolazione superiore al milione di abitanti, di sindaco di comune capoluogo di provincia o di comune con popolazione superiore a centomila abitanti, di assessore di comune con popolazione superiore a trecentomila abitanti, di presidente, di amministratore delegato o componente la giunta esecutiva di istituti pubblici e assicurativi, bancari, assistenziali o previdenziali o di ogni altra impresa pubblica o a partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale, direttore di giornale quotidiano o settimanale.

Sono collocati in aspettativa i docenti di ruolo che ricoprano presso enti di diritto pubblico o presso organismi internazionali funzioni che possano limitare l'adempimento dei doveri di cui al presente articolo. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso in base a criteri generali ed obiettivi dal Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione di incompatibilità.

I docenti collocati fuori ruolo o in aspettativa possono continuare a svolgere attività di ricerca e a tenere corsi liberi presso le Università senza compenso. I loro posti di ruolo restano indisponibili e i corrispondenti insegnamenti sono affidati per supplenza fino al termine dell'anno accademico nel corso del quale viene a cessare la situazione di incompatibilità. Riassumono il loro posto di ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo alla cessazione delle condizioni che avevano determinato l'incompatibilità.

I docenti collocati fuori ruolo o in aspettativa a norma dei precedenti commi non possono essere eletti a far parte degli organi accademici nè divenire membri di commissioni di concorso.

Il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Qualsiasi provento risulti da attività applicative o di consulenza, svolte nell'ambito delle Università e avvalendosi di attrezzature e locali universitari, affluisce al bilancio dell'Università, che, dedotte le spese e trattenute per l'uso di edifici e servizi e per spese generali una quota non superiore ad un terzo, destina la somma residua al potenziamento delle attrezzature scientifiche e didattiche e dei servizi, esclusa qualsiasi forma di compenso o indennità al personale.

Il docente che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di ateneo e, trascorsi 30 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente universitario.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai docenti spetta secondo i casi considerati, il trattamento economico previsto dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, oppure quello stabilito dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Negli altri casi al docente è sospesa la corresponsione di ogni emolomumento per la durata dell'incarico.

Art. 22.

(*Disciplina dei concorsi a posti di professore ordinario*)

I concorsi a cattedre universitarie sono banditi per gruppi di discipline strettamente affini con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il Consiglio nazionale universitario. I gruppi di disciplina sono quelli determinati dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1963, e successive modificazioni; il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario può suddividere ulteriormente, qualora lo richiedano esigenze di omogeneità scientifica, singoli gruppi in non più di due.

La commissione giudicatrice è composta di sette professori delle discipline relative al gruppo di quelle messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di venti, di nove in caso diverso. I commissari vengono sorteggiati nello stesso numero più tre supplenti per eventuali sostituzioni, per due terzi dei membri della commissione fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo delle discipline messe a concorso.

Qualora non sia raggiunto tale numero, il sorteggio viene esteso ai professori di materia affine indicata dal Consiglio nazionale universitario, sempre nel rispetto delle aliquote previste dal comma precedente.

Qualora neppure in tale ipotesi il numero predetto sia stato raggiunto, il sorteggio viene ulteriormente esteso ai professori di altre materie scelte con la stessa procedura.

Non possono essere sorteggiabili coloro che facciano parte del Consiglio nazionale universitario o siano stati commissari del concorso immediatamente precedente per le stesse discipline. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dal Consiglio nazionale universitario che la presiede, e di quattro funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Tutte le operazioni di sorteggio sono

pubbliche, e si svolgono con l'assistenza di un notaio designato dal Consiglio nazionale del notariato.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro della pubblica istruzione. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito dal supplente. Decadono i commissari che per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non abbiano partecipato a due riunioni della commissione, e abbiano di fatto impedito la conclusione dei lavori. La conclusione dei lavori deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di prima convocazione. Per la sostituzione dei commissari decaduti, come pure in caso di rinuncia o di dimissioni, si provvede con supplenti, o, se questi non siano sufficienti, con nuovo sorteggio.

Le commissioni composte da nove membri si suddividono in sezioni per la valutazione dei titoli; il giudizio conclusivo è comunque espresso dalla commissione plenaria.

La commissione formula il proprio giudizio sui titoli presentati dai candidati i quali hanno diritto di intervenire nella discussione, e sulla base di eventuali altre prove atte a dimostrare la preparazione scientifica e didattica e il possesso degli strumenti e della metodologia della ricerca. I titoli scientifici debbono essere stati stampati e depositati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, alla data della presentazione della domanda, che deve essere corredata dalla relativa certificazione.

Al termine dei propri lavori la commissione redige una relazione analitica nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati con riferimento sia ai titoli scientifici che all'eventuale attività didattica e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa proclama una lista di idonei, motivando le scelte fatte. La lista degli idonei non può superare di oltre un quarto il numero dei posti messi a concorso.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici, e devono essere approvati con decreto

del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Gli idonei che siano in servizio presso una stessa Università da oltre un triennio per attività di insegnamento o di ricerca vengono nominati d'ufficio, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'espletamento dei lavori della commissione giudicatrice, presso tale Università; qualora il loro numero ecceda quello dei posti ivi disponibili la nomina viene disposta sulla base della maggiore anzianità complessiva di servizio.

Le chiamate dei vincitori sono deliberate dai dipartimenti per i posti residui nell'ambito degli idonei su domanda degli interessati, per una delle discipline del gruppo di discipline messe a concorso, sentito il Consiglio nazionale universitario. Alla copertura dei posti si può provvedere per non oltre il venti per cento anche mediante trasferimento, purchè il docente cui si riferisce il provvedimento abbia completato almeno un triennio nella sede precedente. Per le chiamate e i trasferimenti la deliberazione deve essere motivata.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale provvede successivamente nella stessa forma, sentiti gli interessati e tenuto conto delle eventuali osservazioni dei dipartimenti, ad assegnare i posti non ricoperti fra quelli messi a concorso, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario agli idonei che non siano stati chiamati da alcun dipartimento.

Il docente deve assumere le funzioni derivanti dalla nomina all'inizio dell'anno accademico dal quale la nomina stessa ha decorrenza e deve contemporaneamente stabilire la propria residenza nella regione in cui ha sede l'Università alla quale è stato assegnato.

Art. 23.

(*Valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente*)

La produzione scientifica e l'attività didattica del docente di ruolo sono valutate da

una apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo, quale professore associato.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, designati da tre dipartimenti uguali o affini scelti per sorteggio.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte.

In caso di valutazione sfavorevole, il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta e di essere valutato una terza volta non prima di altri tre anni purchè non siano trascorsi dieci anni dall'immissione in ruolo.

La riserva dei posti nei concorsi a professore ordinario è subordinata al conseguimento della valutazione favorevole, fermo restando quanto è disposto dalle norme vigenti ai fini dell'anzianità e della progressione di carriera.

Art. 24.

(Corsi di insegnamento impartiti dal docente)

Ogni docente svolge, nell'ambito dei propri doveri accademici uno o più corsi relativi al proprio settore di insegnamento e di ricerca, di durata massima complessiva, non superiore a due corsi annuali. Nel conferimento di corsi plurimi vengono adottati, ove possibile, criteri di avvicendamento.

Il piano degli insegnamenti impartiti ogni anno è determinato dal consiglio di dipartimento; l'affidamento dei corsi a ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso. In caso di dissenso, lo svolgimento di un corso annuale dovrà comuque essere assicurato dal docente in relazione alle esigenze del dipartimento.

Più docenti possono contribuire a un medesimo corso; nessun docente è stabilmente destinato al medesimo corso.

Art. 25.

(*Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento, e di congedo non retribuito*)

Al docente di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere, nel corso di un unico anno accademico, uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi, presso un altro dipartimento o istituto scientifico italiano o straniero. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può inoltre ottenere, con il consenso del Consiglio di dipartimento e della Giunta di ateneo, e per la durata complessiva di non oltre sei mesi, nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso Università o istituti di istruzione superiore, ovvero di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni.

Durante detti periodi, che sono non retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

La Giunta di ateneo può consentire, per comprovate ragioni, che la ripartizione del periodo massimo complessivo previsto dal precedente comma sia diversamente disposta, fatte salvo in ogni caso le esigenze dell'insegnamento.

Nel bilancio del Consiglio nazionale universitario è istituito un fondo speciale per eventuali rimborsi delle spese sostenute dai docenti che abbiano fruito, per fini di studio e di ricerca, dei periodi di congedo non retribuiti di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 26.

(*Docenti a contratto e lettori di lingua straniera*)

Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche non sostitutive degli insegnamenti da esso impartiti, il dipartimento può stipulare contratti in un numero non superiore ad un decimo dei propri docenti di ruolo con studiosi, anche stranieri, i quali sono assunti con contratto biennale, rinnovabile per un altro biennio, e non ulteriormente rinnovabile presso la stessa università se non sia trascorso un ulteriore biennio.

È sempre, fino alla nomina in ruolo, rinnovabile il contratto di associazione stipulato con lo studioso di cittadinanza straniera che sia vincitore di concorso per docente universitario di ruolo.

Non possono essere stipulati contratti dal dipartimento con chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, di membri del relativo Consiglio o di docenti di ruolo del dipartimento.

Il compenso per l'attività del docente associato è fissato, su proposta dei dipartimenti interessati, dall'Università, che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

I docenti universitari di ruolo non possono essere associati.

Possono inoltre essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole; essi mantengono il proprio stato giuridico ed il relativo trattamento economico per la durata del contratto.

I lettori di lingue seraniere possono essere associati con contratti anche immediatamente rinnovabili e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma.

Art. 27.

(*Disposizioni per studenti lavoratori*)

Con riferimento alle esigenze dei lavoratori studenti, è assicurata nelle ore serali la apertura dell'Università e la disponibilità delle biblioteche e degli altri strumenti di studio. È obbligatorio lo sdoppiamento in orario serale, quale corso ufficiale a tutti gli

effetti, degli insegnamenti per i quali ciò sia richiesto da almeno un decimo degli studenti iscritti al dipartimento interessato e comunque non inferiore a 25 unità; deve essere documentata dai richiedenti la propria posizione di lavoro. I piani di studio dei lavoratori studenti possono essere articolati su un numero di anni maggiore di quello ordinariamente previsto per il rispettivo corso di laurea; in tale caso il diritto all'assegno di studio viene valutato con riferimento a tale specifico piano di studio, mentre le tasse di iscrizione sono dovute solo per il numero di anni previsto dai piani di studio ordinari. Il lavoratore studente ha diritto, in coincidenza con il periodo degli esami, a periodi di congedo retribuiti, nonchè ad ulteriori periodi di congedo non retribuiti, per ragioni di studio, fino a due mesi. Inoltre, qualora sia eletto a far parte degli organi accademici, ha diritto a permessi per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

Per la durata di tali congedi straordinari, l'Opera universitaria si sostituisce al datore di lavoro nel versamento dei contributi di legge agli enti previdenziali ed assistenziali.

Le Opere universitarie dispongono a favore degli studenti di cui al presente articolo, particolari provvidenze di natura finanziaria anche sotto forma di prestiti d'onore.

Le Università e le Opere universitarie possono altresì stipulare con gli studenti contratti per attività lavorative ad orario ridotto.

Art. 28.

(*Diritto allo studio*)

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la funzione culturale, scientifica e professionale dello studente ed allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, vengono predisposte, contestualmente al programma quinquennale universitario, le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio mediante: servizi intesi a favorire la presenza studentesca nelle Università, con speciale riguardo a trasporti, alloggi, mense, assisten-

za sanitaria curativa e preventiva, impianti sportivi e ricreativi, nonchè mediante l'istituzione di cooperative librarie, l'esonero da tasse e contributi universitari e l'erogazione di assegni di studio.

A tali fini, nel programma pluriennale universitario di cui all'articolo 39 vengono indicati i mezzi finanziari occorrenti.

Gli assegni di studio e le borse di studio non vengono calcolati ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non sono soggetti ad alcuna tassa ed imposta.

L'importo dell'assegno di studio è stabilito nella misura unica di lire 500.000 annue.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e di qualsiasi altro contributo i lavoratori studenti e gli studenti provenienti da famiglie il cui reddito netto, considerato ai fini delle imposte, non sia superiore a cinque milioni di lire annue.

Sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e dalle norme integrative dettate dalle Regioni a favore degli studenti appartenenti a famiglia la cui residenza sia fuori del comune dove l'Università ha sede e dai quali debbono essere sostenuti oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento, l'Opera può integrare il predetto importo dell'assegno di studio con quote aggiuntive.

L'Opera in sostituzione della quota aggiuntiva o dell'intero assegno di studio potrà fornire servizi per somme corrispondenti, purchè gestiti o direttamente o tramite convenzioni con collegi universitari legalmente riconosciuti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Possono essere conferiti premi di incoraggiamento, in aggiunta agli assegni, di cui al comma precedente, a studenti particolarmente meritevoli o che si trovino in condizioni di particolare disagio.

Art. 29.

(*Diritti degli studenti*)

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea in locali idonei e adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'Università, e di avvalersi di ogni altro strumento

democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse. Essi hanno altresì diritto di promuovere incontri e altre libere attività culturali, nonchè di gestire, mediante appositi organismi, attività ricreative ed associative.

Gli studenti possono altresì costituirsi in associazioni con statuti pubblici.

Le associazioni di studenti dotate di statuto pubblico hanno diritto a una sede e ai mezzi di funzionamento, di cui si fa carico l'Università.

A tali associazioni è consentito di gestire centri di informazione e di animazione culturale.

Nel caso di impiego di fondi dell'Università, i risultati delle relative gestioni sono sottoposti all'approvazione della Giunta di ateneo.

Art. 30.

(*Opere universitarie*)

L'Opera universitaria, istituita presso ogni Università, ha lo scopo di attuare e coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività e le iniziative dirette alla realizzazione del diritto allo studio.

Essa è dotata di personalità giuridica, i programmi annuali ed i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di ateneo.

L'Opera universitaria è gestita da un Consiglio di amministrazione formato da:

a) quattro docenti dell'ateneo, di cui due ordinari e due associati;

b) quattro studenti dell'ateneo;

c) quattro rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'Università eletti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze;

d) tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 31.

(*Attività e impianti sportivi*)

Per la gestione degli impianti sportivi e per lo sviluppo delle relative attività, pres-

so ciascuna Università è istituito un apposito comitato, in cui sono rappresentate le organizzazioni studentesche del settore. Gli impianti sono a disposizione degli studenti e del personale docente e non docente delle Università.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina la composizione e i compiti dei comitati predetti che, nei centri in cui abbiano sede più Università, possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Per lo svolgimento delle suddette attività, ai comitati viene assegnato, dall'Opera universitaria, un contributo a carico degli stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio in una misura non inferiore all'uno per cento degli stanziamenti.

Art. 32.

(*Rettore, Consiglio e Giunta di ateneo*)

La funzione di propulsione e di coordinamento nonchè la gestione economica e patrimoniale di ciascuna Università spetta al Consiglio di ateneo.

Il Consiglio di ateneo è così costituito:

a) 16 docenti di ruolo, di cui 8 ordinari e 8 associati;

b) 8 studenti;

c) 4 iscritti al dottorato di ricerca;

d) 4 appartenenti al personale non insegnante;

e) 4 membri designati dalla Regione di cui non meno di 3 scelti tra i rappresentanti del mondo del lavoro;

f) 4 membri designati dalla Provincia;

g) 4 membri designati dal Comune in cui ha sede l'Università.

I membri designati ai sensi delle lettere *e*) ed *f*) del comma precedente sono scelti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze e la presenza anche di personalità del mondo della cultura, delle professioni e dell'economia.

Il Consiglio di ateneo elegge tra i docenti di ruolo il Rettore per le funzioni ordinarie di rappresentanza e di gestione e, a voto li-

mitato, una giunta costituita da un numero di componenti del Consiglio stesso pari, per ogni categoria, a un quarto del numero indicato dal secondo comma del presente articolo.

Le competenze già del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università sono attribuite, in quanto compatibili con la presente legge, al Consiglio e alla Giunta di ateneo.

Il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal Rettore.

Il Rettore, che non è immediatamente rieleggibile più di una volta, e, salvo quanto disposto per la rappresentanza degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca, il cui mandato è annuale, i membri del Consiglio e della Giunta durano in carica un triennio. Per la durata del suo ufficio, il Rettore può essere esentato dall'insegnamento e gode di un'indennità di carica.

Il Consiglio di ateneo è convocato dal Rettore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta di non meno di un terzo dei suoi componenti.

L'elezione del Rettore avviene previa discussione dei programmi dell'ateneo per il successivo triennio.

Art. 33.

(*Consiglio e Giunta di dipartimento*)

Il Consiglio di dipartimento è costituito da tutti i docenti di ruolo e da rappresentanze delle componenti universitarie in misura globalmente pari al 40 per cento del numero dei docenti secondo le seguenti proporzioni:

a) 25 per cento, studenti;

b) 25 per cento, iscritti al dottorato di ricerca;

c) 25 per cento, personale tecnico;

d) 25 per cento, personale amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il Consiglio elegge, fra i docenti di ruolo del dipartimento, il Direttore; se quest'ultimo fa già parte del Consiglio, viene sosti-

tuito da altro docente, parimenti eletto dal Consiglio stesso.

Al Direttore, che presiede il Consiglio di dipartimento ed ha diritto a voto, è corrisposta un'indennità di carica.

Il Direttore e i membri del Consiglio di dipartimento durano in carica un triennio, salvo quanto disposto per la rappresentanza degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca, il cui mandato è annuale; il Consiglio di dipartimento riferisce annualmente sul lavoro svolto e sul programma per il successivo anno accademico all'assemblea del personale, docente e non docente, e degli studenti.

Agli effetti della rappresentanza studentesca nel Consigli di dipartimento, sono elettori ed eleggibili gli studenti che abbiano fatto atto di iscrizione nel dipartimento stesso. Nessuno studente può iscriversi in più dipartimenti.

Il Consiglio di dipartimento, per la predisposizione dei propri lavori e per l'esecuzione delle proprie delibere, può costituire una Giunta esecutiva presieduta dal Direttore di dipartimento e costituita da 6 docenti di ruolo, di cui 3 ordinari e 3 associati, 1 studente, 1 iscritto al dottorato di ricerca, 1 tecnico, 1 amministrativo.

Art. 34.

(*Consiglio di corso di laurea*)

Il Consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i docenti di ruolo e da rappresentanze delle componenti universitarie in misura globalmente pari al 50 per cento del numero dei docenti secondo le seguenti proporzioni:

a) 25 per cento, studenti;

b) 25 per cento, iscritti al dottorato di ricerca.

Il Consiglio elegge, fra i docenti di ruolo del corso di laurea, il Preside; se quest'ultimo fa già parte del Consiglio, viene sostituito da altro docente, parimenti eletto dal Consiglio stesso.

Al Preside, che presiede il Consiglio di corso di laurea ed ha diritto a voto, è corrisposta un'indennità di carica.

Il Preside e i membri del Consiglio di corso di laurea durano in carica un triennio, salvo quanto disposto per la rappresentanza degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca, il cui mandato è annuale.

Agli effetti della rappresentanza studentesca nel Consiglio di corso di laurea, sono elettori ed eleggibili gli studenti che abbiano fatto atto di iscrizione.

Art. 35.

(*Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali delle Università*)

La partecipazione degli studenti agli organi collegiali delle Università è libera.

È valida la costituzione degli organi anche se una o più componenti non abbia provveduto o abbia rinunziato alla nomina dei suoi rappresentanti; purchè sia stata eletta la metà più uno dei membri del collegio.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle Università occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Non si può fare contemporaneamente parte di più di uno dei seguenti organi:

Giunta di ateneo, Consiglio di dipartimento, Consiglio nazionale universitario.

Art. 36.

(*Modalità di attuazione della partecipazione e pubblicità degli atti*)

Tutte le elezioni previste per gli organi di governo dell'Università:

a) si svolgono con voto diretto, limitato e segreto;

b) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impossibilità dei membri eletti a partecipare con continuità ai lavori degli organi collegiali, subentrano nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

All'elezione del Rettore si provvede entro un mese dalla vacanza della carica.

Le sedute del Consiglio di ateneo sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni relative a casi personali.

Art. 37.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario*)

Il Consiglio nazionale universitario, organo di coordinamento generale delle autonomie universitarie ai fini della ricerca e dell'insegnamento e di formulazione del programma pluriennale universitario da sottoporre al CIPE:

a) esercita le attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge;

b) formula le proposte e, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria;

c) determina i tipi di dipartimento con l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli; gli statuti universitari possono prevedere l'inserimento nei dipartimenti di ulteriori settori anche se presenti presso altri dipartimenti della stessa Università;

d) approva l'istituzione di eventuali dipartimenti atipici;

e) compila ed aggiorna l'elenco dei settori di ricerca e di insegnamento;

f) formula proposte in ordine ai provvedimenti legislativi da adottare;

g) propone la ripartizione fra i dipartimenti dei posti in organico, la ripartizione dei fondi per l'attuazione del diritto allo studio e di quelli destinati alla ricerca scientifica, alle attrezzature ed al funzionamento delle Università. Il Ministro della pubblica istruzione, qualora non condivida i criteri di ripartizione, rinvia al Consiglio nazionale

universitario le relative delibere, per nuovo esame;

h) indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione della possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese;

i) presenta annualmente una relazione al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

Il Consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 38.

(*Composizione del Consiglio nazionale universitario*)

Il Consiglio nazionale universitario è composto:

a) di 60 membri eletti dai componenti dei Consigli di ateneo di tutte le Università riuniti in collegio unico nazionale, in modo da assicurare la presenza di tutte le componenti rappresentate nei Consigli di ateneo;

b) di 8 membri non parlamentari, designati 4 dal Senato della Repubblica e 4 dalla Camera dei deputati;

c) di 3 membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) di 3 membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Tra i 60 membri di cui alla lettera *a*) non più di due possono appartenere al medesimo Ateneo, nè più di due possono appartenere a dipartimenti dello stesso tipo o di tipo affine.

Ai fini della formulazione del programma pluriennale partecipa ai lavori del Consiglio nazionale universitario, con voto deliberante, un rappresentante per ogni Università a ciò designato dal Consiglio di ateneo.

Presso il Consiglio nazionale universitario sono istituite commissioni consultive di settore, secondo le affinità determinate dallo stesso Consiglio. Tali commissioni, composte di non più di 7 membri, che non appartengano al Consiglio nazionale universitario, sono elette ogni 4 anni dai Consigli dei dipartimenti eguali od affini riuniti in collegio unico nazionale. Esse elaborano proposte relative ai vari settori, da sottoporre all'esame del Consiglio nazionale universitario, ed esprimono i pareri che vengono loro richiesti.

Il Consiglio nazionale universitario elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice presidente.

I membri del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. È incompatibile la partecipazione al Consiglio nazionale universitario ed al Consiglio nazionale delle ricerche.

I docenti membri del Consiglio stesso sono esentati dalle loro normali funzioni per la durata della carica mantenendo le rispettive posizioni giuridica ed economica.

Il Consiglio nazionale universitario dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la indennità per i membri del Consiglio nazionale universitario.

Tutte le deliberazioni del Consiglio nazionale universitario sono pubbliche.

Il Consiglio nazionale universitario è affiancato da un ufficio permanente del piano universitario, posto alle sue dipendenze, che raccoglie ed elabora ogni elemento utile alla programmazione.

Art. 39.

(*Programma pluriennale universitario*)

Ogni Università redige un progetto di piano quinquennale di sviluppo nel quale sono indicate le esigenze dell'ateneo in relazione al prevedibile incremento della popolazione studentesca, alle necessità didattiche e scien-

tifiche ed all'attuazione del diritto allo studio.

Il progetto di piano contiene anche un programma edilizio e un programma finanziario, con l'indicazione di eventuali fonti non statali di finanziamento, nonchè proposte motivate di variazioni negli organici del personale docente e non docente, anche in vista dell'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma, e diversa organizzazione dei dipartimenti.

Il progetto di piano è approvato dal Consiglio di ateneo entro il 31 gennaio dell'ultimo anno del precedente piano. Nelle regioni con più atenei, il Rettore dell'Università con maggiore numero di iscritti convoca la riunione dei rettori per il coordinamento dei piani di ateneo e per la formulazione del programma universitario regionale: a tale riunione partecipano delegazioni di tre membri delle rispettive Giunte. I piani di ateneo delle regioni con una sola Università e i programmi universitari regionali sono trasmessi entro il 31 marzo dello stesso anno al Consiglio nazionale universitario e alla regione di competenza per i rispettivi pareri. Successivamente, entro il 30 giugno, i piani regionali, con i pareri del Consiglio nazionale universitario e delle regioni, vengono trasmessi per il coordinamento con la programmazione economica nazonale al CIPE che può formulare osservazioni in proposito trasmettendole, entro il 30 settembre successivo, al Ministro della pubblica istruzione. I termini sopra indicati sono perentori; i pareri s'intendono conformi se non espressi nei termini stabiliti. I progetti regionali possono anche prevedere l'istituzione di nuove sedi universitarie.

In concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, e comunque per il primo programma non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma pluriennale di sviluppo delle Università. Il programma è approvato con legge.

Il programma universitario determina per il periodo considerato le nuove Università statali da istituire e le nuove Università libere da riconoscere, i raddoppi e le concentrazioni delle sedi universitarie, con l'indi-

cazione delle spese di competenza dello Stato occorrenti a questo fine nello stesso periodo di tempo. Il programma stabilisce inoltre i coordinamenti della ricerca scientifica nell'Università con quella svolta da altri organismi pubblici.

Il programma contiene indicazioni atte a realizzare progressivamente un rapporto ottimale, differenziato per dipartimenti, fra numero dei discenti e numero dei docenti. Tale rapporto sarà determinato e aggiornato dal Consiglio nazionale universitario, in relazione ai vari tipi di dipartimento.

Il programma individua inoltre, per le singole sedi universitarie, le dimensioni che garantiscano la massima efficienza di ciascuna di esse. Qualora il numero medio degli studenti in regolari corsi di studi presso una Università abbia superato, da oltre due anni, il limite di ventimila, il programma indica i provvedimenti da adottarsi per il raddoppiamento della sede universitaria.

Art. 40.

(*Gestione contabile e controllo*)

Le Università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti dalla Giunta di ateneo all'esame e all'approvazione del consiglio. Il contributo dello Stato è assegnato senza destinazione specifica.

Il Rettore dell'Università, sulla base delle deliberazioni della Giunta di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi di competenza dei singoli dipartimenti.

Al dipartimento è necessaria la preventiva autorizzazione della Giunta di ateneo per le spese che, in una sola volta, eccedono lire 5.000.000, o che eccedano lire 2.500.000 ed impegnino il bilancio dell'Università per più esercizi.

Il controllo contabile sulla gestione dell'ateneo è di competenza del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, che lo esercitano attraverso propri funzionari con compiti ispettivi, cui compete una indennità di missione.

La gestione finanziaria dell'Università è sottoposta al controllo della Corte dei conti che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il bilancio consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti, per tramite del Ministro della pubblica istruzione, che può fare proprie osservazioni all'Università.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, è abrogato.

Art. 41.

(*Cooperazione universitaria europea e collaborazione universitaria internazionale*)

Per l'attuazione della cooperazione europea e della collaborazione internazionale necessaria ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le Università sono autorizzate:

a) ad attuare iniziative intese a promuovere e ad intensificare la collaborazione con le corrispondenti facoltà delle Università di altri Paesi europei, sia per migliorare la formazione umana ed intellettuale degli studenti sia per le esigenze dell'incremento della ricerca scientifica;

b) ad assumere accordi per la validità, ad ogni effetto, della frequenza dei corsi, per determinati periodi, presso analoghe o corrispondenti facoltà di Università europee con il criterio della reciprocità;

c) a promuovere ogni altra iniziativa diretta a rafforzare nella gioventù studiosa dei Paesi europei la coscienza della comune civiltà europea e delle comuni responsabilità culturali spettanti ai popoli europei nel presente e nell'avvenire;

d) a procedere, in relazione all'ammissione a corsi e al conferimento di titoli di studi, al riconoscimento, previ accertamenti, dei corsi seguiti, degli esami superati, dei diplomi di laurea e dei titoli accademici conseguiti presso Università e istituti universitari e post-universitari di altri Paesi anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali;

e) a facilitare con opportuni provvedimenti anche di carattere finanziario gli scambi di docenti, di ricercatori, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con Università; facoltà, dipartimenti e istituzioni universitarie e post-

universitarie di altri Paesi. In tali casi gli assegni di studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati;

f) a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso all'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5, parte dei loro piani di studio presso Università di altri Paesi;

g) a riconoscere ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca, o della attribuzione degli assegni per gli iscritti al dottorato di ricerca, l'opera prestata presso Università o istituti universitari o post-universitari di altri Paesi.

Art. 42.

(*Consiglio regionale universitario*)

In ciascuna Regione ove esistano almeno due sedi universitarie è istituito il Consiglio regionale universitario, composto da:

a) 10 membri eletti dai componenti dei Consigli di ateneo di ciascuna Università della Regione in modo da assicurare la presenza di tutte le componenti rappresentate nei Consigli di ateneo;

b) 8 membri designati fuori dal proprio seno dal Consiglio regionale;

c) 1 membro designato dal CNEL;

d) 1 membro designato dal CNR.

Il Consiglio regionale universitario formula proposte alle Regioni e alle Università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica delle Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della Regione stabiliti nella programmazione regionale;

b) la costituzione di strutture miste consortili coinvolgenti, con l'Università e la Regione, gli istituti scientifici e di ricerca esistenti in ambito regionale, per lo sviluppo di attività di ricerca, promozionali o di consulenza tecnica di pubblico interesse relative al territorio e finalizzate al suo sviluppo;

c) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata principalmen-

te sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare o disincentivare l'accesso ai vari corsi di laurea in relazione agli obiettivi di cui alla lettera *a*);

d) l'uso delle attrezzature dell'Università e delle sue strutture e competenze didattiche e scientifiche anche per l'attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione. Il Consiglio regionale universitario ha inoltre il compito di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario.

Art. 43.

(*Ricerca scientifica*)

Per lo sviluppo della ricerca sicentifica nelle Università, oltre alle somme attualmente indicate nei capitoli di spese del Ministero della pubblica istruzione, è determinata una somma aggiuntiva di lire 200 miliardi da ripartirsi negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

Per gli anni successivi, allo sviluppo della ricerca scientifica nelle Università è destinato il 30 per cento della globalità di spese previste nel bilancio dello Stato per attività di ricerca scientifica. Tali somme verranno ripartite tra le Università italiane con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, in base a criteri oggettivi che siano basati:

a) sul numero dei docenti e degli studenti e sulla tipologia dei dipartimenti, con particolare riferimento alle scienze sperimentali;

b) sulla necessità di riequilibrare territorialmente le assegnazioni di fondi per la ricerca, in rapporto alla programmazione universitaria e con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle isole, e di potenziare quei settori di ricerca che maggiormente possono contribuire allo sviluppo civile e produttivo del Paese.

Le somme assegnate alle singole Università costituiranno un unico fondo per la ricerca, assieme ai finanziamenti provenienti

da altre fonti, e verranno ripartite tra i singoli dipartimenti con delibere del Consiglio di ateneo.

NORME TRANSITORIE

Art. 44.
(*Istituzione di nuove Università*)

In attuazione dei princìpi contenuti nell'articolo 4 sulla programmazione di nuove sedi universitarie, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare decreti con valore di legge ordinaria relativi alle seguenti misure urgenti:

a) sdoppiamento della prima Università di Roma;

b) istituzione della seconda Università di Roma a Tor Vergata;

c) istituzione delle Università di Cassino e di Viterbo attraverso provvedimenti a sanatoria degli istituti esistenti e salvaguardia degli studenti e dei docenti;

d) statizzazione delle Università dell'Aquila, di Teramo, di Trento e di Urbino;

e) istituzione di nuove Università in Basilicata e Molise;

f) istituzione di nuove Università ad Alessandria, a Brescia, a Foggia, a Udine e a Verona;

g) sdoppiamento delle Università di Bologna, di Milano e di Padova.

Le nuove Università dovranno essere articolate in non meno di tre facoltà universitarie con almeno cinque complessivi corsi di laurea.

Nelle proposte, formulate dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, è data la precedenza alla istituzione di una nuova Università in ciascuna delle regioni che ne siano prive ed in quelle nelle quali esista un numero di Università inferiori a tre oppure un'Università che abbia un numero di studenti superiore a tremila.

Saranno seguite in quanto applicabili le norme previste all'articolo 4 della presente legge.

Per le competenze previste dall'articolo 4 della presente legge sarà sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione fino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario.

Art. 45.

(*Ruolo e concorsi dei professori ordinari*)

I posti di professore universitario di ruolo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 — che non sono stati ripartiti ovvero i cui concorsi non sono stati banditi od espletati alla data di entrata in vigore della presente legge —, incrementati dal numero dei docenti in soprannumero di cui all'articolo 3, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n .766, dal numero dei docenti su cattedre convenzionate, nonchè dal numero corrispondente a quello dei professori incaricati stabilizzati, da ulteriori 2.500 posti per gli anni accademici 1976-77, 1977-78, e 1978-79, sono complessivamente ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste delle facoltà, scuole ed istituti di istruzione universitaria e i relativi concorsi sono banditi per gruppi di discipline secondo le norme previste dall'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

Il 70 per cento dei posti di ruolo di professore ordinario, istituiti ai sensi del primo comma del presente articolo, è destinato a concorsi riservati a professori associati, immessi in ruolo in quanto incaricati stabilizzati o assistenti ordinari presso le facoltà universitarie e presso le scuole di specializzazione o di perfezionamento di cui il cinquanta per cento ai professori incaricati stabilizzati con almeno sette anni di anzianità nonchè ad assistenti ordinari con almeno nove anni di anzianità.

I previsti concorsi per professori ordinari devono essere espletati entro l'anno accademico 1978-79.

Art. 46.

(*Ruolo, inquadramento e concorsi dei professori associati*)

La dotazione organica della fascia dei professori associati è costituita da un numero di posti pari al numero dei professori incaricati stabilizzati con anzianità inferiore a quella prevista per i concorsi riservati, previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, al numero dei professori incaricati che siano stati incaricati di insegnamento per almeno tre anni maturati nell'anno accademico dell'entrata in vigore della presente legge, al numero degli assistenti di ruolo in servizio nell'anno accademico dell'entrata in vigore della presente legge, con anzianità inferiore a quella prevista per i concorsi riservati, previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, al numero degli assistenti incaricati in attesa di concorso, nonchè al numero dei tecnici laureati che abbiano nell'ultimo triennio effettivamente svolto compiti didattici certificati dalla competente autorità accademica.

I professori incaricati stabilizzati e gli assistenti di ruolo, compresi quelli inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 comma decimo del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, possono, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nella fascia dei docenti associati mediante provvedimento emanato con decreto rettorale; essi continuano la loro attività di insegnamento e di ricerca, come docenti associati nella facoltà ove sono stabilizzati alla data della domanda di cui al precedente articolo.

Ai professori incaricati stabilizzati sono equiparati i professori incaricati da almeno un triennio all'inizio dell'anno accademico 1978-79.

Agli assistenti di ruolo sono equiparati gli assistenti incaricati da almeno un triennio per i cui posti di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, non

siano stati banditi i relativi concorsi o, se banditi, non siano stati espletati.

Possono altresì chiedere l'inquadramento i tecnici laureati che nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge abbiano svolto compiti didattici, previo giudizio favorevole dei rispettivi Consigli di facoltà.

Diecimila posti di professore associato saranno messi a concorso, con le modalità previste dall'articolo precedente, tra le seguenti categorie:

a) i professori incaricati di insegnamento che non siano nelle condizioni previste dai commi primo e secondo del presente articolo;

b) gli assistenti incaricati che non siano nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè i titolari di contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, dopo almeno un biennio di attività;

c) i titolari di assegno di formazione scientifica e didattica che abbiano maturato almeno un triennio di effettiva attività nelle facoltà, e previo giudizio di idoneità da parte dei competenti Consigli di facoltà;

d) coloro che abbiano svolto per almeno un triennio presso la facoltà o le scuole di specializzazione o di perfezionamento, attività di assistenti supplenti o volontari, oppure di collaboratori didattici o scientifici oppure di addetti alle esercitazioni oppure di lettori di lingue straniere oppure di tecnici laureati, in quanto non rientrino tra quelli previsti nel quarto comma del presente articolo.

Tutti coloro che sono considerati nella lettera *d*) del presente articolo possono a domanda essere ammessi a superare le prove relative al conseguimento del dottorato di ricerca secondo le procedure previste nell'articolo 15 della presente legge.

Gli anni di precedente attività all'atto dell'inquadramento sono integralmente valutati ai fini giuridici ed economici.

A far tempo dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono aboliti gli incarichi d'insegnamento e cessano gli effetti della stabilizzazione.

Agli incaricati che non siano stati inquadrati nella fascia dei docenti associati ai sensi del precedente articolo 44 l'incarico potrà essere prorogato annualmente per non oltre cinque anni accademici.

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono soppressi.

Art. 47.

(*Delega al Governo per la revisione e istituzione di corsi di laurea e di diploma*)

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria per disciplinare:

a) la istituzione di nuovi tipi di laurea o di diploma e i relativi sbocchi professionali al fine di corrispondere ad effettive esigenze del mondo economico produttivo e dei servizi sociali e al diverso livello di preparazione tecnico-professionale che tali esigenze richiedono;

b) la fusione dei tipi di laurea o di diploma quando ciò, anche in relazione alla soppressione delle facoltà, appaia opportuno tenuto conto della sostanziale identità dei settori di insegnamento e di ricerca che costituiscono la caratterizzazione di ogni tipo di laurea o diploma pur nella diversità di specifici indirizzi;

c) la soppressione dei tipi di laurea o diploma che risultino non più rispondenti alla crescita culturale e socio-economica del Paese;

d) le modalità per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale, prevedendosi per tutte le libere professioni un periodo obbligatorio di tirocinio.

Nell'adozione dei predetti decreti si dovrà tener conto anche dell'esigenza di allineamento ai corrispondenti titoli professionali dei Paesi della Comunità europea al fine di age-

volare la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito comunitario.

Le norme delegate saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro su conforme parere di una Commissione così composta:

a) 12 senatori e 12 deputati in rappresentanza dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi;

b) 6 esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione su terne proposte dal Consiglio nazionale universitario;

c) 6 esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

d) 6 esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) 6 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale docente universitario, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Art. 48.

(*Delega al Governo per l'ordinamento delle carriere e la determinazione nel trattamento economico*)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria con cui:

a) sarà determinato l'ordinamento delle carriere dei docenti universitari delle due fasce e il relativo trattamento economico. Ciascuna fascia sarà articolata in sei classi di stipendio onnicomprensivo nell'arco di venti anni.

L'ultima classe di stipendio per i professori ordinari sarà corrispondente alla retribuzione prevista per il livello di funzione A di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, e la prima sarà corrispondente al-

l'ultima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria.

L'ultima classe di stipendio per i professori associati sarà pari al 60 per cento dell'ultima classe di stipendio del professore ordinario e la prima sarà corrispondente alla prima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria;

b) saranno riviste ed adeguate alla nuova struttura delle carriere dei docenti tutte le norme riguardanti i riconoscimenti dei servizi prestati in ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione, nonchè il servizio prestato in qualità di docente incaricato e sarà altresì valutato il periodo di iscrizione al dottorato di ricerca limitatamente ad un quadriennio;

c) saranno dettate norme per la determinazione per ciascun ateneo delle piante organiche di tutto il personale non docente delle Università e per l'aggiornamento triennale delle medesime che sarà effettuato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto del numero degli studenti e dei docenti, delle esigenze della ricerca, delle strutture edilizie;

d) saranno determinati criteri idonei a rendere possibile la mobilità del personale non docente tenuto conto delle esigenze di professionalità e di riqualificazione;

e) saranno dettate norme per la disciplina del reclutamento del personale non docente che dovrà avvenire unicamente per pubblico concorso; il reclutamento avverrà per singole sedi fatta eccezione per il personale delle carriere direttive;

f) saranno previste norme per la disciplina dell'aggiornamento e riqualificazione del personale non docente;

g) sarà disciplinato ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale docente e di quello del personale non docente ivi compresa la disciplina delle libertà sindacali, ferme restando le particolari norme sulle attribuzioni dei dirigenti;

h) saranno costituiti in ogni ateneo appositi organi che assorbiranno le competenze spettanti al consiglio di amministrazione

e al consiglio di disciplina funzionanti presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione e ne saranno definite le competenze;

i) saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere e a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Le norme delegate saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione di cui al precedente articolo.

Gli effetti economici decorreranno dal 1° novembre 1978 per il personale docente. Per il personale non docente restano ferme le diverse decorrenze previste dall'accordo Governo-sindacati del 5 gennaio 1977.

Art. 49.

(*Prima costituzione del Consiglio nazionale universitario*)

Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge è costituito il Consiglio nazionale universitario eletto con le stesse modalità, procedure, competenze e criteri di costituzione previsti dall'articolo 38 della presente legge, prendendo in considerazione in luogo dei dipartimenti le facoltà.

Art. 50.

(*Incremento dei servizi per l'attuazione del diritto allo studio*)

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la formazione culturale, scientifica e professionale dello studente e allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a predisporre le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio mediante servizi intesi a favorire la presenza degli studenti nelle Università, con speciale ri-

guardo ai trasporti, alloggi, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, impianti culturali sportivi e ricreativi, nonchè mediante l'istituzione di cooperative librarie, l'esonero da tasse e contributi universitari e l'erogazione di assegni di studio nei limiti e con le modalità di cui alla legislazione vigente.

Allo scopo di assicurare una più completa attuazione del diritto allo studio, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario e delle Regioni, predisporrà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di interventi urgenti per l'adeguamento delle strutture universitarie (edifici, laboratori, biblioteche, istituti di ricerca, strutture residenziali, eccetera) alle esigenze della popolazione studentesca.